



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nola, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:

dotr. Eduardo Savarese

Giudice rel.

Visto il ricorso presentato da ^{BANCA} ai sensi dell'art. 186 L.F., con il quale si chiede la risoluzione per inadempimento del concordato liquidatorio con cessione dei beni presentato dalla ALFA S.A.S., omologato con decreto di questo Tribunale del 29 ottobre 2009, e la dichiarazione di fallimento della società e del socio accomandatario, osserva quanto segue.

Giova premettere che l'art. 186 L.F. applicabile nella formulazione susseguente alle modifiche di cui al D.Lgs. 269/07 prevede la legittimazione in capo ai creditori di richiedere al tribunale la risoluzione per inadempimento del concordato omologato, quando sussista un inadempimento di non scarsa importanza. Il collegio intende riassumere i principi di diritto ai quali si uniformerà:

- a) Al fini della valutazione dei presupposti per la risoluzione del concordato, va rilevato che, se pure è vero che con la riforma della legge fallimentare si è voluto compiere un riferimento esplicito alla categoria del "grave inadempimento" nel senso sotteso all'art. 1455 c.c., è altrettanto vero che il mancato richiamo nell'art. 186, legge fallimentare dell'inciso finale della citata norma codicistica esclude ogni necessità di indagine circa le componenti soggettive dell'inadempimento, quali colpa, imputabilità ed interesse soggettivo. Quello che rileva, in altri termini, è la dimensione "oggettiva" dell'inadempimento, ossia il grado di distanza (che deve essere



"grave") fra adempimento promesso e possibilità concreta di soddisfare i creditori. Sotto questo profilo, pertanto, la risoluzione potrà e dovrà essere pronunciata anche nel caso in cui l'accertato inadempimento dipenda da fatti non imputabili al debitore, venendo in rilievo il dato oggettivo dell'impossibilità di eseguire il piano e di soddisfare i creditori nei termini promessi (Cfr. in tal senso Trib. Ravenna, 7 giugno 2012, rinvenibile su www.ilcaso.it);

- b) È ammissibile la risoluzione per inadempimento qualora sia accertata l'impossibilità di corrispondere una qualsiasi percentuale ai creditori chirografari e di soddisfare integralmente i creditori privilegiati (cfr. ex plur. Cass. Civ. 31.3.10, n. 7942).

Tanto premesso, nel caso di specie il liquidatore ha rilevato, e sulla sua scorta il creditore istante, che le vendite avviate sin dal 3 febbraio 2010 dei cespiti immobiliari costituenti la fondamentale posta dell'attivo concordatario (sono stati infatti alienati i beni mobili per euro 71.000,00) sono andate tutte deserte, pur avendo il giudice delegato disposto molteplici ribassi (le vendite in lotto unico hanno avuto la durata di circa un anno con cinque esperimenti di vendita, e riduzione del prezzo dagli originari euro 3.144.183,93 ad euro 2.405.300,71). A seguito di ciò, veniva disposta la vendita in due lotti, che pure andava deserta per tre volte, il 14.12.11, il 21.3.12 e, da ultimo, il 16 maggio 2012. Si è giunti ai prezzi ribassati di euro 1.473.110,50 per il lotto 1 e di euro 307.694,96 per il lotto 2. La procedura di concordato è entrata in una fase di stallo, ha dunque lamentato il creditore istante.

Il collegio ritiene che sussistano i presupposti per la richiesta risoluzione. Non è rilevante se l'inadempimento del concordato sia o meno imputabile al debitore. Rileva che esso abbia non scarsa importanza. Tenuto conto che i crediti privilegiati ammontano ad euro 1.394.946,70 e i chirografari ad euro 2.356.289,00, come verificati dal commissario nella



fase delle votazioni, nonché degli interessi maturati (che farebbe lievitare il privilegio ad oltre 1.500.000,00), e che l'attivo da ultimo esperimento di vendita è pari ad euro 1.780.804, un'ulteriore ribasso determinerebbe l'impossibilità di soddisfacimento dei creditori privilegiati. La difesa svolta dal resistente è tutta fondata sulla circostanza che il piano di concordato non prevede un tempo per l'adempimento e che il collegio è privo del potere di apporre un tale termine. Ora, è indubbio che il tribunale sia privo di siffatto potere. Ma qui la questione è altra. E cioè rilevare che, dopo ben otto tentativi di vendita espletati nel corso di due anni e mezzo, è stato impossibile addivenire alla vendita dell'immobile, pur avendo disposto sostanziali riduzioni del prezzo. Allo stato, alla procedura, non potendosi procedere ad ulteriore ribasso, per le ragioni esposte, rimane la sola possibilità di fissare altri tentativi di vendita sempre alle stesse condizioni di prezzo, rispetto a beni per i quali alcun contatto e tanto meno offerta è mai pervenuta al liquidatore, pur avendo provveduto ad una pubblicità completa e puntuale. Le circostanze venutesi a creare a quattro anni di distanza dall'omologa del concordato attestano dunque senza dubbio la sopravvenuta impossibilità di adempimento del concordato;

tenuto conto del credito vantato dalla ricorrente; dello stato di insolvenza attestato proprio dall'inadempimento del concordato, dalla continuata maturazione di interessi sui crediti privilegiati, dalla natura di mera liquidazione a mezzo cessione dei beni, e, dunque, di una ormai irreversibile incapacità ad adempiere alle obbligazioni (anche concordatarie) della resistente; ritenuto, dunque, sussistere i presupposti, anche dimensionali, per la dichiarazione di fallimento;

letti gli artt. 1, 5, e 15 R.D. 267/42 come modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169;

P.Q.M.

Risolve per inadempimento il concordato preventivo n. 3/08;

Dichiara il fallimento di ALFA S.A.S.

Ordina l'immediata apposizione dei sigilli a tutti i beni mobili dei falliti, ovunque si trovino.

Nomina il dott. Eduardo Savarese Giudice Delegato per la procedura e Curatore l'Avv. ^{TIZIO}

Dispone che il Curatore designato provveda a manifestare l'accettazione dell'incarico nel termine di giorni 2 (due) dalla relativa comunicazione, di cui onera la Cancelleria, con conseguente decadenza dall'assegnazione in caso di inutile decorso del termine suddetto ed immediata rimessione degli atti al Collegio per la sostituzione.

Autorizza il Curatore a procedere, con l'assistenza del cancelliere indicato dal Tribunale all'inventario dei beni cadenti nella sede principale dell'impresa e degli altri che appaiono *prima facie* di pertinenza della stessa e dei suoi soci illimitatamente tenuti. Dispone che il predetto proceda all'incombente, con l'osservanza delle forme del codice di rito, nel termine di 48 (quarantotto) ore dall'accettazione dell'ufficio.

Ordina alla fallita, in persona del legale rappresentante p.t., di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili.

Il curatore, in particolare, provvederà:

a) alla trasmissione di relazione urgente al PM ove riscontri il mancato deposito delle scritture contabili: una volta decorso il termine per il deposito delle scritture dell'inottemperanza si darà immediata notizia alla Procura;

b) alla immediata comunicazione al Tribunale fallimentare e alla Procura con separati atti, già nel corso del compimento dell'attività d'inventario e



senza necessariamente attenderne la chiusura, circa l'esistenza di anomalie immediatamente riscontrabili (presenza nella sede sociale di altre attività d'impresa; mancanza di strumentazione aziendale; ecc.);


c) a conformarsi puntualmente al disposto di cui al terzo comma art. 87 L.F. che impone al curatore, una volta completato l'inventario, di chiedere al fallito se sussistano altre attività sottratte all'inventario, avvertendolo che in caso di mendaci dichiarazioni, egli incorrerà nelle sanzioni penali di cui all'art. 220 L.F.;

d) alla immediata segnalazione al Tribunale fallimentare e alla Procura con separati atti di: comportamenti reticenti dell'amministratore o del fallito e /o di loro consulenti ovvero finalizzati alla sottrazione di beni del patrimonio del fallito.

Dispone che all'esame dello stato passivo si procederà nell'aula d'udienza del Giudice delegato il 8 ottobre 2013 h. 9.15. Assegna ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine di 30 giorni prima della data fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione nelle forme di cui all'art. 93 L.F. come modificato dal DL 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221.

Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 13 marzo 2013.

L'Estensore

(dott.  Savarese)

Il Presidente

(dott. ssa  Barbara Lucca)

TRIBUNALE DI NOLA
Dipartimento Concorsuale

il 20-03-2013

SEGRETERIA
